

LXVI.

2^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

| | |
|---|------------------|
| Atti vari: | |
| Relazioni (<i>Presentazione</i>): | |
| Lotto pubblico (MARAZIO) | Pag. 2363 |
| Ospedale di S. Matteo in Pavia (SPIRITO F.) | 2367 |
| Dichiarazione del deputato COLAJANNI N. | 2372 |
| Disegni di legge: | |
| Bilancio dell'entrata (<i>Approvazione</i>). | 2346 |
| Magazzini degli zolfi (<i>Sospesa la discussione</i>) | 2355 |
| Oratori: | |
| CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> | 2355 |
| FINOCCHIARO-APRILE, <i>relatore</i> | 2355 |
| Modificazioni alla legge doganale (<i>Discussione</i>) | 2357 |
| Oratori: | |
| BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i> | 2361 |
| FRASCARA, <i>relatore</i> | 2361 |
| ZAVATTARI | 2360-62 |
| Beni devoluti allo Stato per debiti d'imposta | |
| (<i>Approvazione</i>). | 2363 |
| Credito fondiario | 2363 |
| Oratori: | |
| BARAZZUOLI, <i>ministro di agricoltura e com-</i> | |
| <i>mercio</i> | 2366 |
| BOVIO | 2368-69 |
| CASALE | 2369 |
| DILIGENTI | 2364 |
| FULCI N. | 2368 |
| SPIRITO F. | 2368 |
| UNGARO | 2370 |
| Interrogazioni: | |
| Scrivani locali: | |
| Oratori: | |
| MOCENNI, <i>ministro della guerra</i> | 2354 |
| UNGARO | 2354 |
| Operai della Navigazione generale italiana: | |
| Oratori: | |
| AGNINI | 2375 |
| GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> | 2376 |
| Mozione (<i>Svolgimento</i>) | Pag. 2356 |
| Inchiesta sulle opere pubbliche: | |
| Oratori: | |
| NICCOLINI | 2356 |
| SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> | 2356-57 |
| Notizie sulla salute del deputato BRIN | 2376 |
| Osservazioni: | |
| Oratori: | |
| BARZILAI | 2374 |
| BOVIO | 2345 |
| Proroga delle sedute. | 2373 |
| Sospensione e ripresa della seduta | 2369 |
| Verificazione di poteri | 2356 |
| Votazione segreta. | 2370-76 |
| <hr/> | |
| La seduta comincia alle 14. 10. | |
| D'Ayala-Valva, segretario , legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. | |
| Bovio . Domando di parlare. | |
| Presidente . L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare sul processo verbale. | |
| Bovio . Molti giornali, nel resoconto della tornata pomeridiana di ieri, recano queste parole: « L'onorevole Bovio svolge il seguente ordine del giorno sulla politica ecclesiastica ». Qualcheduno domanderà: che cosa ha detto? Niente. Niente su una materia così interessante? | |
| Ma niente ho detto perchè ritirai l'ordine del giorno dopo una breve dichiarazione, che il signor presidente ricorderà. | |
| Presidente . Lo ricordo tanto, che io stesso invitai l'onorevole Bovio a dichiarare se ritirava quel suo ordine del giorno, ed egli mi rispose di sì. | |

Quindi, onorevole Bovio, io le do atto di questa sua dichiarazione, così rimarrà sanata qualunque inesattezza possa essere incorsa, non nel processo verbale, ma nei resoconti dei giornali poichè anche il resoconto sommario quantunque non ufficiale è esatto ed il resoconto stenografico non è ancora pubblicato.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(È approvato.)

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia l'onorevole Pandolfi, di giorni 3; per ufficio pubblico, l'onorevole Dal Verme, di giorni 4.

(Sono conceduti.)

Comunicazione del Presidente.

Presidente. Ricevo dall'onorevole Pandolfi la seguente lettera:

« Onorevole signor presidente,

« Ho ricevuto dal Comitato belga l'incarico di comunicare ai colleghi il programma delle prossime conferenze interparlamentari a Bruxelles, e di pregarli nello stesso tempo di voler ricordare quest'opera umanitaria e concorrere al suo buon successo.

« Specialmente a Lei debbo rivolgere questa preghiera; la sua presenza darebbe alla riunione una importanza e un lustro, che non potrebbe desiderarsi maggiore.

« Alla conferenza prenderanno parte tutti i senatori del Belgio e quattro quinti dei deputati. I membri di essa saranno ricevuti da S. M. il Re del Belgio nel real palazzo di Bruxelles.

« Sarei molto lieto se Ella credesse di far parte ai colleghi della commissione che ho ricevuta.

« Ecco intanto il programma delle conferenze, che avranno luogo a Bruxelles dal 12 al 16 agosto:

« Lunedì sera, ricevimento della conferenza nei saloni della presidenza; Martedì e Mercoledì sedute della conferenza; Giovedì escursione a Tamise sulla Schelda, lunch a bordo e banchetto la sera; Venerdì seduta di chiusura e ricevimento al Palazzo di città.

« Nella speranza di incontrarla a Bruxelles, colgo intanto l'occasione di salutarla distintamente e professarmi

« B. Pandolfi. »

Do atto all'onorevole Pandolfi di questa sua comunicazione.

Approvazione del bilancio dell'entrata.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96.

Accetta, onorevole ministro, che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Boselli, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Sta bene.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

D'Ayala-Valva, legge: (V. Stampato n. 31-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti nella discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dello stato di previsione con la solita avvertenza, che s'intenderanno approvati con la semplice lettura que' capitoli sui quali non si facciano osservazioni o proposte.

TITOLO I. Entrata ordinaria. Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali del demanio dello Stato, lire 5,218,172.26.

Capitolo 2. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 1,270,000.

Capitolo 3. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, 960,000 lire.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 2,130,000.

Capitolo 5. Prodotti delle miniere dell'Elba e degli stabilimenti minerari, 778,350 lire.

Capitolo 6. Proventi dei canali *Cavour*, lire 2,769,000.

Capitolo 7. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 283,834.31.

Capitolo 8. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del tesoro, lire 50,000.

Capitolo 9. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 414,247.33.

Capitolo 10. Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio), lire 59,043,700.

Capitolo 11. Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed articolo 69 di quello per la rete Sicula), lire 14,160,000.

Capitolo 12. Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 21, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio) (per memoria).

Capitolo 13. Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, al netto dei corrispettivi di esercizio, lire 12,000.

Capitolo 14. Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Articolo 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406), lire 8,100.

Capitolo 15. Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, lire 31,500.

Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 16. Imposta sui fondi rustici, lire 106,400,000.

Capitolo 17. Imposta sui fabbricati, lire 87,000,000.

Capitolo 18. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 288,183,300.

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 19. Tasse di successione, lire 41,000,000.

Capitolo 20. Tasse di manomorta, 6,300,000 lire

Capitolo 21. Tasse di registro, 58,000,000 di lire.

Capitolo 22. Tasse di bollo, lire 70,000,000.

Capitolo 23. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 9,500,000.

Capitolo 24. Tasse ipotecarie, lire 5,300,000.

Capitolo 25. Tasse sulle concessioni governative, lire 6,300,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dello ispettorato generale delle strade ferrate. — Capitolo 26. Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, lire 18,457,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri. — Capitolo 27. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 750,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 28. Tasse di fabbricazione, lire 39,500,000.

Capitolo 29. Dogane e diritti marittimi, lire 235,000,000.

Capitolo 30. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 50,000,000.

Capitolo 31. Dazio di consumo della città di Napoli, lire 1,300,000.

Capitolo 32. Dazio di consumo della città di Roma, lire 750,000.

Privative. — Capitolo 33. Tabacchi, lire 192,000,000.

Capitolo 34. Sali, lire 71,500,000.

Capitolo 35. Lotto e tassa sulle tombole, lire 65,000,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 36. Poste, lire 50,000,000.

Capitolo 37. Corrispondenza telegrafica e telefonica, lire 12,000,000.

Capitolo 38. Tasse di pubblico insegnamento, lire 5,989,900.

Capitolo 39. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 4,850,000.

Capitolo 40. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 1,870,000.

Capitolo 41. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi d'antichità e nei monumenti, lire 335,000.

Capitolo 42. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica, lire 115,000.

Capitolo 43. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, numero 3195), lire 1,000,000.

Capitolo 44. Proventi delle carceri, lire 5,400,000.

Capitolo 45. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi Decreti 11 dicembre 1837, numero 5133, 7 aprile 1883, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69), lire 16,000.

Capitolo 46. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 63,000.

Capitolo 47. Proventi eventuali delle zecche, lire 60,000.

Capitolo 48. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 156,500.

Capitolo 49. Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno, lire 42,500.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 50. Contributo di diversi per spese telegrafiche, lire 650,000.

Capitolo 51. Rimborso della Cassa dei depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi pel servizio delle Casse postali di risparmio, lire 1,194,850.

Capitolo 52. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 770,000.

Capitolo 53. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, lire 5,057,000.

Capitolo 54. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 16,896,652.69.

Capitolo 55. Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del Fondo per il culto, lire 80,000.

Capitolo 56. Rimborso della provincia di Roma di un ottavo della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata con la legge 20 luglio 1890, n. 6980), lire 420,837.50.

Capitolo 57. Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, *per memoria*.

Capitolo 58. Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi di titoli per il risanamento della città di Napoli (articolo 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 289), lire 1,914,500.

Capitolo 59. Ricupero d'interessi di titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930), lire 7,485,530.

Capitolo 60. Ricupero delle spese di commissione, di cambio ed altre, per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, lire 233,668.93.

Capitolo 61. Ricupero dalle Casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto emessi per loro conto, *per memoria*.

Capitolo 62. Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano, nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a), lire 15,000.

Capitolo 63. Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (articolo 5 della legge 23 luglio 1885, numero 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006), lire 184,170.22.

Capitolo 64. Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, *per memoria*.

Capitolo 65. Quote di cambio per dazi di importazione versati in biglietti di Stato e di Banca, lire 500,000.

Capitolo 66. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 1,700,000.

Entrate diverse. — Capitolo 67. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato, lire 2,500,000.

Capitolo 68. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a' termini di legge, lire 690,240.

Capitolo 69. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 1,500,000.

Capitolo 70. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880), *per memoria*.

Capitolo 71. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 7,000.

Capitolo 72. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 2,427,500.

Capitolo 73. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 1,286,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria prima — *Entrate effettive* — *Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 74. Rimborsi e

concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 5,212,890.43.

Capitolo 75. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 280,100.

Capitolo 76. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 924,350.

Capitolo 77. Contributi delle Province e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 1,694,794.93.

Capitolo 78. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 280,000.

Capitolo 79. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,223,783.24.

Capitolo 80. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 81. Offerte per l'erezione in Roma sul Gianicolo di un monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi, *per memoria*.

Capitolo 82. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 660,000.

Capitolo 83. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 2,000.

Capitolo 84. Rimborso da farsi al tesoro dal demanio col prodotto dell'amministrazione dei beni indemanati delle confraternite romane a sconto dell'anticipazione fatta dal tesoro stesso alla Congregazione di carità di Roma, lire 180,000.

Entrate diverse. — Capitolo 85. Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al Demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 500,000.

Capitolo 86. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificazione dell'Agro Romano (Articolo 5 del regolamento approvato con Regio Decreto 7 maggio 1891, numero 255), lire 18,141.88.

Capitolo 87. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più

esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma, *per memoria*.

Capitolo 88. Ricavo per alienazione di navi, *per memoria*.

Capitolo 89. Ricavo dall'alienazione delle navi *Washington, Marcantonio Colonna e Agostino Barbarigo* da impiegarsi nella ricostruzione del naviglio, *per memoria*.

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 90. Rimborsi e concorsi dei Comuni e delle Province, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048, lire 589,630.07.

Capitolo 91. Prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 92. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Categoria III. — *Movimento di capitali — Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 93. Vendita di beni immobili, lire 2,268,500.

Capitolo 94. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 630,000.

Capitolo 95. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 2,985,000.

Capitolo 96. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse di altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 600,000.

Capitolo 97. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito o di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 13,840.

Capitolo 98. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari diventati inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 ed 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 ed articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319), *per memoria*.

Capitolo 99. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui al-

l'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458, *per memoria*.

Capitolo 100. Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili di cui alla tabella *B* dell'allegato *M* approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 8,638,862.50.

Riscossione di crediti. — Capitolo 101. Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3006, lire 4,000,000.

Accensione di debiti. — Capitolo 102. Prodotto del collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6930, *per memoria*.

Capitolo 103. Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (Art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892), *per memoria*.

Rimborsi di somme anticipate dal tesoro. — Capitolo 104. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, lire 78,875.

Capitolo 105. Rimborso dalla Cassa degli aumenti patrimoniali delle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento emesse per loro conto (Legge 27 aprile 1885, n. 3048), lire 383,000.

Capitolo 106. Riscossione di anticipazioni varie, lire 514,475. 04.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori. — Capitolo 107. — Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Articolo 47 della legge 1° marzo 1881, n. 3682), lire 2,138. 000.

Capitolo 108. Anticipazione dei Comuni interessati nelle spese dei porti ai termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, numero 6180, lire 100,000.

Coniazione di monete di nichelio. — Capitolo 109. Prodotto della emissione di 20 milioni di lire in monete di nichelio da 20 centesimi, lire 5,500,000.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 110. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,000,000.

Capitolo 111. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 170,000.

Capitolo 112. Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 45,200.

Capitolo 113. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 1,200,000.

Ricuperi diversi. — Capitolo 114. Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Categoria IV. — *Partite di giro.* — Capitolo 115. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 15,510,555.50.

Capitolo 116. Interessi netti sulla rendita consolidata 5 per cento passata a disposizione del Tesoro per effetto dell'articolo 7 dell'allegato *L* approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 21,264.

Capitolo 117. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso, lire 5,585.60.

Capitolo 118. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,889,560.

Capitolo 119. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli passati a disposizione del tesoro per effetto dell'articolo 7 dell'allegato *L* approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 6,712. 40.

Capitolo 120. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, numero 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 472,390.

Capitolo 121. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni del-

l'Agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 122. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 12,780,613. 44.

Capitolo 123. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 15,153,130.

Capitolo 124. Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 34,387,518. 36.

Capitolo 125. Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi, lire 2,000,000.

Capitolo 126. Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestata ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiate in consolidato 4.50 per cento netto corrispondente all'antica aliquota di imposta del 13.20 per cento, lire 4,092,000.

Capitolo 127. Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestata ad opere di pubblica beneficenza eccedente l'antica aliquota del 13.20 per cento da rimborsarsi al cambio dei titoli stessi in consolidato 4.50 per cento netto 2,108,000 lire.

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 87,128,903. 90.

Contributi. — Imposte dirette, 481,583,300 lire.

Contributi. — Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 196,400,000.

Contributi. — Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, lire 18,457,000.

Capitoli. — Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri, lire 750,000.

Contributi. — Tasse di consumo, 326,550,000 lire.

Contributi. — Privative, lire 328,500,000.

Proventi di servizi pubblici, lire 81,897,900.
Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 37,102,209. 34.

Entrate diverse, lire 8,410,740.

Totale della categoria prima — *Parte ordinaria*, lire 1,566,780,053. 24.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 10,457,918. 60.

Entrate diverse, lire 518,141. 88.

Totale della categoria prima — *Parte straordinaria*, lire 10,976,060. 48.

Categoria seconda. — *Costruzione di strade ferrate*, lire 589,630. 07.

Categoria terza. — *Movimento di capitali*. Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 15,186,202. 50.

Riscossione di crediti, lire 4,000,000.

Accensione di debiti *per memoria*.

Rimborso di somme anticipate dal tesoro, lire 976,350. 04.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori, lire 2,238,000.

Coniazione di monete di nichelio 5,500,000 lire.

Partite che si compensano nella spesa, lire 4,415,000.

Ricuperi diversi, *per memoria*.

Totale della categoria 3^a, lire 32,315,552. 54.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 43,881,243. 09.

Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria), lire 1,610,661,296. 33.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 88,427,329. 30.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. Entrate effettive - Parte ordinaria, 1,566,780,053 lire e 24 centesimi.

Categoria I. Entrate effettive - Parte straordinaria, lire 10,976,060. 48.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate, (*Parte straordinaria*), lire 589,630. 07.

Categoria III. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 32,315,552. 54.

Totale dell'entrata reale, lire 1,610,661,296 e 33 centesimi.

Categoria IV. Partite di giro, 88,427,329 lire e 30 centesimi.

Totale generale, lire 1,699,088,625. 63.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vi-

gore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1896 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed articolo primo della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese, restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884; confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi *Washington*, *Marcantonio Colonna* e *Agostino Barbarigo*, riconosciute inservibili per la regia marina, imputando le somme che verranno ricavate dalla alienazione al capitolo n. 89, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della entrata per l'esercizio 1895-96.

Una somma eguale al prodotto di tale alienazione verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio predetto al capitolo n. 53, *Costruzioni navali*.

(È approvato).

Art. 6.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1895 al 30 giugno 1896, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

| | | |
|---------------------------|----|-------------------|
| Entrata | L. | 1,577,756,113. 72 |
| Spesa. | > | 1,539,208,852. 34 |
| Avanzo effettivo. | L. | 38,547,261. 38 |

Costruzione di strade ferrate.

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| Entrata | L. | 589,630. 07 |
| Spesa. | > | 32,500,000. » |
| Eccedenza passiva | L. | 31,910,369. 93 |

Movimento di capitali.

| | | |
|----------------------------|----|----------------|
| Entrata | L. | 32,315,552. 54 |
| Spesa. | > | 29,206,582. 71 |
| Eccedenza attiva | L. | 3,108,969. 83 |

Partite di giro.

| | | |
|-------------------|----|----------------|
| Entrata | L. | 88,427,329. 30 |
| Spesa. | > | 88,427,329. 30 |

Riassunto generale.

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Entrata | L. | 1,699,088,625. 63 |
| Spesa. | > | 1,689,342,764. 35 |
| Differenza attiva | L. | 9,745,861. 28 |

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate di ieri ed in quella antimeridiana d'oggi e di quello testè approvato.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Amadei — Anzani.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Balenzano — Barazuoli — Bastogi — Beltrami — Benedini — Bentivegna — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Billi — Bogliolo — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brena — Broccoli — Brunetti Eugenio — Buttini.

Cadolini — Calleri — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Cane-gallo — Capaldo — Capoduro — Carlomagno Carotti — Casale — Casalini — Casana — Cavagnari — Cerulli — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cimatei — Cirmeni — Civelli — Clemente — Colajanni Federico — Colleoni — Comandù — Compagna — Compans — Corsi — Costantini — Costella — Cremonesi — Crispi — Curioni.

D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Gaglia — Del Balzo — De Leo — De Nit-tis — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ercole.

Falconi — Fani — Fanti — Farina — Farinet — Fasce — Fazi — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggicrino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Garibaldi — Garlanda — Gemma — Gianolio — Gioppi — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Goja — Grassi-Pasini — Gui.

Lazzaro — Lo Re Nicola — Lovito — Lucifero — Luzzatto Attilio.

Mangani — Manna — Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Mariani — Masci Matteini — Mazzella — Meardi — Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Mezzanotte — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morin — Murmura.

Napodano — Niccolini — Nocito.

Omodei — Orsini Baroni.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pandolfi — Papa — Pascale — Pascolato — Peroni — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pini — Pisani — Poli — Pompilj — Pottino — Pucci.

Radice — Raggio — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Riola — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rovasenda — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serrao — Siliprandi — Silvestrelli — Soggi — Sonnino Sidney — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Suardi Gianforte.

Tacconi — Talamo — Taroni — Terasona — Testasecca — Tinozzi — Tizzoni — Toaldi — Tondi — Torielli — Torrigiani — Tortarolo — Trinchera — Turbiglio Sebastiano — Turrisi.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verzillo — Vetroni — Vienna — Visocchi — Vitale — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zainy.

Si sono astenuti:

Cavallotti.

Zavattari.

Sono in congedo:

Anselmi.

Barracco — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Brunetti Gaetano.

Calpini — Campi — Canzi — Cappelli — Cerutti — Chiapusso — Clementini — Colpi — Cottafavi.

Danieli — De Luca — Di Frasso-Dentice. Fusco Ludovico.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gamba — Grandi.

Lacava — Lausetti — Lochis — Luzzati Ippolito.

Mascola — Martini — Marzin — Marzotto — Morpurgo.

Piovene — Poggi — Pozzi.

Ronchetti — Rubini.

Sanguineti — Silvestri — Simeoni — Sineo.

Torraca — Tripepi Francesco — Turbiglio Giorgio.

Sono ammalati:

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cucchi.

Delvecchio.

Faggioli.

Grossi — Gualerzi.

Lorenzini — Lucca Salvatore.

Ridolfi — Rizzetti.

Siccardi.

Tittoni — Trompeo.

Vagliasindi.

Assenti per ufficio pubblico:

Carenzi.

Dal Verme.

Marinelli.

Tozzi.

Presidente. Lascерemo le urne aperte.

Interrogazioni.

Presidente. Prima di procedere nell'ordine del giorno, do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra, che ha espresso desiderio di rispondere subito ad una interrogazione degli onorevoli Garibaldi, Ungaro ed altri, i quali chiedono « quando egli intenda presentare il disegno di legge sulla posizione degli scrivani locali. »

Mocenni, ministro della guerra. Richiesto dagli onorevoli Garibaldi, Ungaro ed altri di manifestare le intenzioni del Governo intorno alla presentazione di un disegno di legge relativo agli scrivani locali, faccio le seguenti dichiarazioni.

I provvedimenti possono essere di due categorie: ministeriali e legislativi.

Per quanto concerne i provvedimenti ministeriali, ho già studiato e cerco di attuare un miglioramento della sorte di questi impiegati, il quale non comprometta affatto la finanza dello Stato.

Dovendo ridurre il numero, procurerò di aumentare, più di quello che sia stato già fatto, il numero di quelli che appartengono alla prima ed alla seconda classe, e di ridurre ai minimi termini il numero di coloro che appartengono alla terza. In modo che, calcolando che debbano essere ridotti a 1500 circa, ne saranno iscritti 800 alla prima categoria, 500 alla seconda e 200 circa alla terza.

In quanto al desiderio di codesti impiegati, di essere chiamati piuttosto *ufficiali di scrittura* che *scrivani*, io non ho nessuna difficoltà di appagarli; ma, siccome codesta denominazione è consacrata in una legge dello Stato, io non potrò modificarla senza il concorso del Parlamento al quale mi propongo di presentare la relativa proposta nel prossimo novembre.

So anche che è desiderio di codesti impiegati di avere assicurata una migliore carriera con lo stabilire che ad un certo numero di scrivani siano sostituiti altrettanti ufficiali d'ordine divisi in più classi; ma io non posso troppo promettere, perchè convien avere presente che già fin d'ora gli scrivani locali, come sfogo alla loro carriera, hanno diritto ad occupare tutti i posti di ufficiali d'ordine nel Ministero della guerra non che la metà di quelli delle altre amministrazioni dello Stato. Nondimeno mi riservo di esaminare la cosa e di includere ancora questo provvedimento nel disegno di legge che presenterò.

Prego peraltro gli onorevoli Garibaldi ed Ungaro di voler esercitare la loro influenza presso codesti impiegati, perchè non si agitano troppo, e diano essi stessi il buon esempio della disciplina, perchè se la loro condotta non fosse perfettamente corretta, non farebbero che ritardare quei provvedimenti che ho intenzione di prendere a loro vantaggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

Ungaro. Io ringrazio l'onorevole ministro della guerra dell'affidamento che mi dà di presentare al riaprirsi della Camera il promesso disegno di legge per migliorare la condizione degli scrivani locali. Però l'onorevole ministro della guerra rammenterà che questi funzionari non si sono rivolti solamente all'onorevole Garibaldi e a me, ma anche a tanti altri deputati, i quali, riuniti in Commissione, dettero a me l'incarico di rendermi

interprete presso gli onorevoli ministri della guerra e della marina dei loro desiderii.

L'onorevole ministro della guerra molto gentilmente mi fece sperare che avrebbe ridotto l'organico a due classi e che avrebbe abolita la terza classe, per includere gli scrivani locali tra quelli che hanno 1,400 e 1,200 lire di stipendio e quindi metterli in carriera fra gli ufficiali d'ordine.

Io ne lo ringrazio immensamente. Terrò conto di quello che il ministro mi dice, e mi adopererò presso questi benemeriti impiegati, perchè non facciano ressa, e siano ossequenti alla disciplina, cui devono sottostare tutti gli impiegati dello Stato.

Però io rivolgo una preghiera all'onorevole ministro della guerra, che cioè egli studi presto il progetto, che credo sia già avviato, secondo ciò ch'egli ha testè detto, presso il suo dicastero, e che, al cominciare dei lavori a novembre, noi possiamo subito discuterlo e votarlo, per dare la meritata soddisfazione a questa classe d'impiegati. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi.

Tassi. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, ritiro la interrogazione che avevo presentata anch'io sullo stesso argomento.

Presidente. Sta bene.

Deliberazione relativa all'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per incoraggiare la istituzione dei magazzini generali per gli zolfi in Sicilia.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione*). Io pregherei la Camera di voler sospendere la discussione di questo disegno di legge, e rimandarlo alla ripresa dei lavori.

Ne dirò le ragioni.

Intorno a questo disegno di legge vi è dissidio tra il Ministero e la Commissione, non solo, ma ancora fra le Camere di commercio ed il Banco di Sicilia.

La materia è grave, e dev'essere studiata nuovamente, e risolta in modo che gl'interessi siciliani siano soddisfatti.

Il differimento non sarà lungo e gioverà a darci modo di fare nuovi studii che com-

porranno i dissidi e ci condurranno a risolvere convenientemente la questione.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che la discussione di questo disegno di legge sia differita; la Commissione consente?

Finocchiaro-Aprile, relatore. L'onorevole presidente del Consiglio ha proposto alla Camera di rimandare la discussione di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari affine di poter rimuovere il dissenso che si è manifestato tra il Governo e la Commissione intorno al disegno di legge stesso e di potere tener conto dei voti espressi dalle Camere di commercio dell'Isola su questo grave argomento.

Egli ha dichiarato inoltre che il Governo si propone di preparare frattanto e presentare, al riprendersi dei lavori parlamentari, un nuovo disegno di legge, che valga a risolvere, in modo più rispondente ai bisogni dell'Isola, il grave e complesso problema dell'industria mineraria siciliana.

In vista di queste dichiarazioni del presidente del Consiglio, la Commissione non ha difficoltà di accettare il differimento, prendendo atto dell'impegno formale che in nome del Governo il suo capo ha preso.

Così nel prossimo novembre Governo e Camera affronteranno, col fermo proposito di risolverla, questa importante questione, per la quale ben a ragione si appassionano le popolazioni dell'isola; le quali nell'industria mineraria trovano una delle maggiori risorse, e nelle sue sofferenze una delle cause delle presenti loro deplorable condizioni.

Per consacrare poi in una forma esplicita le ragioni del rinvio, preso accordo coi miei colleghi della Commissione qui presenti, in nome loro sottopongo alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, accetta il rinvio nella fiducia che il progetto modificato risolverà le difficoltà insorte, e risponderà pienamente agli interessi dell'industria mineraria e dell'Isola. »

Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di accettare quest'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio accetta questo ordine del giorno?

Crispi, presidente del Consiglio. Lo accetto,

Presidente. Allora ne do lettura:

« La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, accetta il rinvio, nella fiducia che il progetto modificato risolverà le difficoltà insorte e risponderà pienamente agli interessi dell'industria mineraria e dell'isola. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della elezione contestata del collegio di Marsala.

La Giunta propone l'annullamento della elezione e, qualora non venisse accolta la proposta di annullamento, propone che si abbia a proclamare il ballottaggio fra l'onorevole Abele Damiani e l'onorevole Pipitone.

È iscritto a parlare su questa elezione l'onorevole Curioni.

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Curioni e non essendovi altri iscritti, metto a partito la conclusione principale della Giunta delle elezioni, vale a dire l'annullamento dell'elezione contestata dell'onorevole Pipitone nel collegio di Marsala.

(La Camera approva).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Marsala.

Svolgimento di una mozione del deputato Niccolini.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente mozione:

« La Camera, udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, intorno alle enormi differenze fra la spesa preventivata e quella effettivamente erogata o da erogarsi nelle gallerie del Borgallo e dei Giovi e nelle altre costruzioni che importano anormali aumenti di spesa sul preventivo, invita il Governo a procedere ad una rigorosa inchiesta sulle eventuali responsabilità, anche solo civili, di funzionari dello Stato ed a riferire nel più breve termine possibile.

« Niccolini, Fasce, Costa Andrea, Sacchi, Angiolini, Tecchio, Taroni, Zavattari, Marcora, Pisani, Palberti, Marsengo, Sineo, Lochis, Moscioni, Socci, Severi, Engel e Diligenti. »

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Io non era presente alla seduta dell'11 luglio quando l'onorevole Niccolini ed altri suoi colleghi presentarono la mozione che oggi egli intende di svolgere.

Se fossi stato presente avrei fatto una semplice dichiarazione che, se la Camera me lo consente, farò ora in due minuti.

Evidentemente io non potrei accettare veruna mozione la quale suonasse rimprovero al ministro od eccitamento a fare ciò che è suo dovere e che non avesse fatto in passato; e credo che lo stesso onorevole Niccolini nei miei panni non farebbe altrimenti.

Ma se egli ed i suoi onorevoli colleghi desiderano conoscere i miei intendimenti ed i miei propositi intorno a questo argomento, non ho difficoltà di dichiarare loro che intendo, non iniziare, ma proseguire l'inchiesta che ho già avviata, e di colpire tutti coloro che risultassero in colpa.

Questo io intendo di fare per sentimento di dovere e per propria iniziativa.

Aggiungo che, quando si pubblicherà la relazione dell'Ispettorato, intorno all'esercizio ed alla costruzione delle ferrovie, farò conoscere in riassunto i risultati della inchiesta autorevolissima già compiuta e delle risoluzioni prese dal ministro.

Così facendo, avrò corrisposto, almeno tale è la mia intenzione, al desiderio dell'onorevole Niccolini. Ma accettare una mozione, che parta dalla Camera, che naturalmente suonerebbe biasimo od eccitamento a compiere un'atto di dovere, questo poi no.

Presidente. Onorevole Niccolini ha facoltà di parlare.

Niccolini. Sento il dovere di fare una esplicita dichiarazione.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ben a ragione diceva che egli non potrebbe accettare una mozione, la quale suonasse poca fiducia verso di lui.

Dio me ne guardi!

Io proposi quella mozione dopo le dichiarazioni esplicite e chiare, fatte alla Camera dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, sempre pronto a difendere gli interessi del Paese ed a mettere a nudo gli inconvenienti, ai quali forse si abbandonò in qualche mo-

mento il Ministero che ora egli degnamente regge.

Se io proposi quella mozione, insieme con altri colleghi, appartenenti a diversi settori della Camera, piace a me dichiarare che non vi fu ombra davvero di questione politica.

Qui si tratta soltanto di vedere se sia possibile, dopo tanti anni e dopo che da ogni parte udiamo ripetere che un grande sperpero si commise nelle costruzioni ferroviarie, se sia possibile, con una inchiesta energica e vigorosa, assodare a chi realmente spetti la responsabilità di tante dilapidazioni.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici iniziò l'anno scorso un'inchiesta, ed io ed i colleghi miei dobbiamo essergliene riconoscenti. Egli dà ora affidamento alla Camera di proseguire quest'inchiesta con la massima energia, e senza riguardo alcuno. Io credo, sebbene mi sia mancato il tempo d'interpellare gli egregi colleghi firmatari della mozione, d'interpretare i sentimenti loro, dichiarando fin da questo momento che noi siamo sodisfattissimi dell'impegno che l'onorevole ministro dei lavori pubblici assunse colle parole testè pronunciate; mi sembrerebbe quindi sconveniente d'insistere nella mozione, e mi affido all'onorevole ministro che alla ripresa dei lavori parlamentari vorrà rendere di pubblica ragione l'inchiesta già fatta e quella che sarà per fare; riservandomi allora di ripresentare la mozione se mi parrà opportuno.

Del resto io ho la convinzione che l'onorevole ministro saprà assodare le responsabilità di ciascuno: e che, se vi saranno colpevoli, saprà colpirli nel modo più severo e trovar modo di rimediare alle strettezze del nostro bilancio, dipendenti in gran parte appunto dallo sperpero che si è commesso.

Nella tornata dell'11 di questo mese noi siamo venuti a sapere che non solo si sono commessi sperperi enormi nella galleria Parma-Spezia e in quella dei Giovi, ma l'onorevole ministro venne a farci una litania di tutte quelle linee le quali hanno raddoppiato e triplicato gli stanziamenti che erano stati previsti e questo mentre noi non risparmiamo sacrifici ai contribuenti per rimettere il bilancio in pareggio!

Io mi auguro adunque che, alla ripresa dei lavori, l'onorevole ministro saprà mantenere, come suole, quello che oggi ha solennemente promesso alla Camera. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Una parola sola per ringraziare l'onorevole Nicolini delle buone parole che egli mi ha rivolte. Ma siccome egli ha parlato di dilapidazioni, quantunque non avvenute durante la mia amministrazione, egli intenderà che debbo fare intorno a ciò le mie riserve.

L'inchiesta dimostrerà se dilapidazioni vi furono.

Presidente. Così è esaurita questa parte dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge doganale.

Presidente. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: modificazioni alla legge doganale.

Onorevole ministro delle finanze, accetta il disegno della Commissione?

Boselli, ministro delle finanze. Sono perfettamente d'accordo con la Commissione, tanto più dopo gli emendamenti concordati; e consento che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione medesima.

Presidente. Leggo dunque l'articolo primo concordato tra il Ministero e la Commissione del tenore seguente:

« Agli articoli 3, ultimo comma, 17, terzo comma, 18, primo comma, 25, 29, primo comma, 34, terzo comma, 39, primo ed ultimo comma, 40 lettera *d*), 41, secondo comma, 42, 49, secondo comma, 52, primi cinque comma, 53, 58, 64, secondo comma, 65, 72, secondo comma, 86, 92 lettera *b*), 94, 95, primo comma, 104, primo comma, 107, lettere *b*) e *d*) e 130, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali approvato con Regio Decreto n. 6387 (Serie 3^a), dell'8 settembre 1889, sono sostituiti i seguenti: »

Art. 3, ultimo comma: A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.

Art. 17, terzo comma: L'azione per il recupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Art. 18, primo comma. — Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce

descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Art. 25. Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Art. 29, primo comma. — Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Art. 34, terzo comma. — Il manifesto dev'essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano.

Art. 39, primo ed ultimo comma: La dichiarazione prescritta dall'articolo 5 deve farsi nelle dogane di mare, di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 40, lettera d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le denominazioni della tariffa e le rispettive quantità.

Art. 41, secondo comma: Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Art. 42. L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore allo ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro rie-

sportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. »

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore allo ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto recuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

Ove si tratti di merci che non sieno state già dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Art. 49, secondo comma. La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne l'identità, nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.

Art. 52, primi cinque comma. Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve, entro quindici giorni, dichiarare la loro destinazione doganale.

Se dalla visita non risultano irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli per i quali non siansi riscontrate irregolarità facendo verbale per gli altri.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verifica, quando i

colli spediti con esenzione di visita siano riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

Di regola, le merci giunte in esenzione di visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Sarà fatta però eccezione per i bagagli dei viaggiatori per le spedizioni, di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficoltà all'eseguimento della visita.

Art. 53. Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione, da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata *in altra qualsiasi destinazione doganale*. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 58. Le merci che sono nei depositi doganali possono *ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione doganale*.

Art. 64, *secondo comma*. La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico *dell'esercente il deposito*. Quella delle straordinarie è a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualità, o di quantità che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.

Art. 65. *Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.*

Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di *mese in mese* compiuto.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Art. 72, *secondo comma*. Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Art. 86. *Con Decreto Reale si potranno restringere i limiti di quantità entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre*

condizioni per la validità delle bollette di legittimazione.

Tali provvedimenti però dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Art. 92 lettera *b*) col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 94. Per la inesatta dichiarazione della quantità e della qualità delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sarà applicata una pena pecuniaria non minore di lire due nè maggiore di lire cinquanta.

Si prescindereà dall'applicazione di tale pena quando emergano sole differenze di quantità che non superino il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescindereà parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualità, quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sarà applicata un'altra non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Art. 95, *primo comma*: Quando si trovasse una quantità maggiore o minore di quello indicato nella bolletta di cauzione, sarà applicata una multa non minore del decimo, nè maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.

Art. 104, *primo comma*: Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o *del relativo regolamento*, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

Art. 107, lettera *b*) trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione con la terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano là dove non si trovano dogane, o in ba-

stimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi o su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto.

d) introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali.

Art. 130, secondo comma: Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Non dirò molte parole. Contrariamente al mio sistema che è di votare sempre contro, debbo in questa occasione dichiarare che la Camera deve approvare questa legge: ed è bene che la approvi perchè, fra le altre cose, questa legge toglie la pena del confine per i poveri contrabbandieri del mezzo chilo di zucchero e del litro di petrolio, mentre si sa che non sono applicate le pene per i grossi contrabbandieri.

Per questo adunque, se non per altro, la Camera deve approvare questa legge: perchè essa risponde ad un sentimento di dovuta giustizia.

Io prego però il ministro anche di questo. Siccome la Camera, approvando che sia tolta la pena del confine, approverà certamente anche l'applicazione della sorveglianza speciale a coloro che si danno al contrabbando, e questa sorveglianza sarà esercitata anche dalle guardie di finanza, io prego l'onorevole ministro di fare in modo, impartendo le istruzioni ai suoi agenti, che questo servizio non diventi odioso sin dal primo giorno.

Io avrei desiderato pure che, dal momento che si era a riformare la legge doganale, si fossero introdotte due novità che sono di tutto interesse e dell'amministrazione e dell'erario: io desideravo che l'onorevole ministro avesse adottato quel sistema che c'è in Francia, del conto corrente.

Noi sappiamo che l'aggio oscilla ogni giorno. Ora sarebbe stato bene che, per le grosse dogane, i negozianti fossero stati accreditati presso la Banca d'Italia con un conto corrente denunziato alla dogana: e a questo modo si sarebbe potuto fare a meno non dico di tutti i cassieri delle dogane, ma certamente di parecchi, e si sarebbe fatta una economia notevole.

Un'altra disposizione che avrei desiderato

di vedere in questa legge si riferisce alla distruzione delle merci che non sono ritirate. Prima d'oggi, queste merci si usava di bruciarle quando non si trovava un compratore che pagasse l'importo del dazio.

Oggi la legge provvede in parte ma non in tutto; e credo che bisognerebbe fare una aggiunta all'articolo, a meno che l'onorevole ministro non ci assicuri che nel regolamento disporrà perchè le merci abbandonate e per le quali non siasi ricavato l'importo del dazio, siano destinate a scopo di beneficenza.

Avrei pure desiderato una maggior larghezza nella dizione dell'articolo 94, e qui parlo anche in nome degli onorevoli Carcano e Fasce d'accordo coi quali avevo presentato un emendamento alla Commissione. Si trattava di non mettere in contravvenzione le merci dichiarate in più, quando appartengano alla stessa categoria. La Commissione ha invece stabilito che non sarà pagata contravvenzione quando le merci dichiarate in più appartengano alle sottovoci di una medesima voce, e che il dazio liquidato non superi il terzo di quello dichiarato.

Ciò è, mi pare, un po' troppo restrittivo; e se l'onorevole ministro accettasse che, anzichè: *voce e sottovoce*, si dicesse: « della medesima categoria », si darebbe soddisfazione ad un voto ripetutamente manifestato dalla Camera di commercio di Milano.

Approvo le modificazioni portate all'articolo 98, ma pregherei la Commissione di conciliare in questo modo; mettere:

« Art. 98. Se si trovano mancanti dei colli annotati nei registri, sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due volte i diritti di confine » e lasciare a parte le dieci volte.

Siccome nell'articolo 98 è previsto che siano applicabili le pene, quando è accertato il contrabbando; e siccome, pel contrabbando, oltre che i due ed i dieci dazi, ci sono anche le sanzioni penali, mi pare che, per una semplice contravvenzione, basti far pagare al commercio i due dazi, invece di uno.

Un'altra modificazione, che spero sarà accettata, tanto dalla Commissione, quanto dal ministro, concerne l'articolo 121.

Questo articolo stabilisce che le merci confiscate vadano a favore dell'erario. Come massima, è giusto che le merci confiscate vadano a favore dell'erario; ma dovete subito stabilire che le paghe delle guardie di finanza siano raddoppiate. Altrimenti, se voi

leverete alle guardie di finanza il ricavato della confisca delle merci che si farà al confine, e lo devolverete a favore dello Stato, incasserete 30 o 40,000 lire all'anno, è vero, ma perderete un milione.

Se questo sia amministrare bene, lo lascio dire alla Camera.

Io non mi dilungo di più. Spero che l'onorevole ministro vorrà, in qualche parte, cedere alle domande che ho fatte.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole Zavattari della sua dichiarazione, che, cioè, contro l'uso suo, darà il voto favorevole a questo disegno di legge. Per esso finirà la pena del confino, tante volte giustamente criticata. Non è possibile, sarebbe inumano applicarla a intiere famiglie, quasi a intieri gruppi di popolazione. Perciò rimane inefficace.

Veggio l'onorevole Suardo al banco della Commissione e ricordo quante volte egli m'ha parlato e scritto di quest'argomento. L'indole estrema della pena, ebbe per conseguenza un largo sistema di impunità. Rovina e miseria in alcuni casi per i colpevoli; in generale delusione per il fisco; giova quindi surrogarla con disposizioni ad un tempo più ragionevoli e più efficaci.

Questo disegno di legge mira poi ad uno scopo assai importante, di pratica utilità.

Oggi per conoscere le disposizioni che regolano le materie doganali, si debbono consultare trentatré volumi, il che torna malagevole all'amministrazione ed è cagione d'interpretazioni varie e di errori; e non solo è assolutamente molesto per i privati, ma molte volte di vero danno per essi che, non riescono ad acquistare, in modo chiaro e pronto, le cognizioni necessarie per ben tutelare i propri interessi.

Io avrò cura di dare alla guardia di finanza le istruzioni desiderate dall'onorevole Zavattari.

Raccomanderò ad essa di non esercitare in modo odioso il proprio ufficio, beninteso però che dovrà esercitarlo sempre in modo che riesca efficace.

Studierò le riforme delle quali l'onorevole Zavattari ha parlato: esse mi sembrano meritevoli di considerazione. Provvederò nel regolamento all'uso che possa farsi migliore delle merci cui si riferiscono gli articoli 41 e

42, nel caso in cui rimangano in possesso dell'amministrazione. Non posso prendere formale impegno circa l'uso che potrà farsi di queste merci; per trattare di ciò dovrei intrattenere la Camera lungamente: e a ciò il momento non è propizio. Avrò cura d'introdurre nel regolamento prescrizioni che si avvicinino il più che sia possibile ai voti dell'onorevole Zavattari.

Io lo prego di non insistere nelle sue opposizioni in ordine all'articolo 94. Egli conosce a fondo la questione, sa con quanta diligenza e attenzione me ne sono occupato coll'intento di accordare, in un termine equo, le ragioni dell'amministrazione e quelle del commercio; questo termine equo è formulato nell'emendamento da me ora proposto d'accordo colla Commissione.

Io comprendo che questo emendamento non soddisfa intieramente il suo desiderio, ma lo prego di non opporsi ad esso; non gioverebbe prolungare la discussione; ed oramai, dopo aver bene esaminata la questione sotto tutti i suoi aspetti, ed aver stabilito colla Commissione la risoluzione ora formulata, mi troverei nell'impossibilità di accettare una nuova proposta.

Mi sono persuaso delle ragioni da lui esposte intorno all'articolo 121 e già si è proposto di sopprimerlo negli emendamenti concordati con la Commissione, alla quale io aveva manifestata la mia adesione alle osservazioni dell'onorevole Zavattari.

Mi pare che siamo d'accordo coll'onorevole Zavattari, intieramente, circa la maggior parte delle sue proposte, e circa alcune altre, quasi interamente.

Confido quindi che egli non vorrà insistere nel suo emendamento all'articolo 94, prendendo atto, in quanto si riferisce ad altri punti da lui toccati, delle mie dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frascara, relatore. Debbo aggiungere due sole parole. Spero che l'onorevole Zavattari si accontenterà della concessione già, a mio avviso, molto grande che ha fatto l'onorevole ministro col rinunciare alla devoluzione allo Stato delle cose confiscate.

Dirò anzi che in seno della Commissione si era manifestata l'opinione che non soltanto non si dovesse devolvere a favore degli agenti di finanza il prodotto delle cose confiscate, ma

che dovessero andare a beneficio dell'erario, almeno in parte, anche le multe, le quali, come sa l'onorevole Zavattari, secondo l'articolo 132 della legge, vanno in gran parte a vantaggio degli agenti di finanza.

Secondo me, l'onorevole ministro avrebbe anche potuto insistere nel mantenere la sua proposta per la devoluzione delle cose confiscate all'erario, giacchè a me non pare vi sia alcuna ragione di attribuirne il prodotto agli agenti della finanza. Ma poichè l'onorevole ministro ha creduto di fare la concessione, e la Commissione nella sua maggioranza l'ha accettata, non mi resta che rimettermi al parere dei miei colleghi.

In quanto all'articolo 94, dopo le lunghe discussioni fatte in seno alla Commissione, e dopo le spiegazioni date da essa all'onorevole Zavattari, mi pare che egli possa non insistere nel suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Zavattari ha facoltà di parlare.

Zavattari. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta datami.

Mi dispiace che non possa accettare la mia proposta; ma, naturalmente, non potendo aver di più, debbo contentarmi.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo primo: chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Articolo 2° concordato fra Ministero e Commissione.

Dopo: il primo comma dell'articolo 34, il secondo comma dell'articolo 38, l'ultimo comma dell'articolo 98, e l'ultimo comma dell'articolo 132 del suddetto testo unico delle leggi doganali, sono aggiunti rispettivamente i seguenti:

Art. 34: *Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purchè non presentino esternamente la forma di colli commerciali.*

Art. 38: *L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del lasciapassare.*

Art. 98. Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle

merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Art. 132. *« Del fondo così posto a sua disposizione il Direttore generale risponderà personalmente verso il ministro delle finanze, e lo erogherà con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo. »*

Non essendovi alcun iscritto e niuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2° così emendato.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli).

Art. 3.

Ai casi di contravvenzione contemplati e puniti dall'articolo 102 del testo unico delle leggi doganali, è aggiunto il seguente:

) Per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto.

Art. 4.

Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi doganali, il condannato sarà sottoposto, oltrechè alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre. La vigilanza speciale verrà esercitata col concorso degli agenti del Corpo della guardia di finanza.

Art. 5.

Sono abrogati:

1° il 2° comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi doganali;

2° gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 luglio 1891, n. 398, che approvò diversi provvedimenti per il contrabbando.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, ed a pubblicare con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello modificato con la presente legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sui beni devoluti allo Stato per debito d'imposte.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189, per retrocessione e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposte.

L'onorevole ministro consente che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

Boselli, ministro delle finanze. Consento.

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 51).

La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge.

Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro delle finanze. Veggo che la Commissione ha aggiunto l'articolo 6 della legge del 14 aprile 1892. Non occorre riprodurlo se si riproduce senza alcuna variazione. Se variazione ci fosse, non volendo improvvisare qui disposizioni legislative, desidererei, prima di aderire all'aggiunta della Commissione, verificare se l'articolo che aggiunge è riprodotto tal quale trovasi in quella legge; in questo caso potrei credere superfluo il riproporlo, ma non potrei avere obiezioni. Se così non fosse, dovrei esaminare la cosa attentamente non volendo fare innovazioni, intorno ad una materia così eccezionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Salaris, relatore. La legge del 14 aprile 1892 aveva precisamente l'articolo 6: ed era giusto che l'avesse, perchè altrimenti sarebbe stato un vero dono greco che si faceva ai Comuni, caricandoli di molti stabili dai quali non ritrarrebbero nulla, e sui quali anzi pagherebbero l'imposta.

Noi della Commissione abbiamo creduto che non fosse che una semplice omissione nel progetto governativo, in quanto che nella stessa relazione che accompagnava il progetto ministeriale, era incluso questo stesso con-

tenuto, contenuto nell'articolo 6. E difatti nel disegno ministeriale si legge questo paragrafo:

« I seguenti articoli 4, 5 e 6 mirano infine allo intento di liberare definitivamente il Demanio dal possesso e dalla amministrazione degli immobili già espropriati o che fossero per essere espropriati, per mancato pagamento di imposta e che non trovarono o che non troveranno compratori al pubblico incanto; e ciò con l'attribuire detti immobili ai Comuni con esenzione completa dal tributo. »

Era dunque giusto che l'articolo 6 si riproducesse: perchè in caso di silenzio i Comuni sarebbero stati obbligati ad accettare questi beni, ed a pagare l'imposta senza ritrarne nulla.

Boselli, ministro delle finanze. Accetto l'emendamento.

Presidente. Allora, essendo d'accordo e non essendovi più iscritti, metterò a partito l'articolo 1° coll'emendamento della Commissione accettato dal ministro.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 2. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge. »

Pongo a partito l'articolo 2.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Marazio a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Marazio. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: convalidazione del Regio Decreto 12 ottobre 1894, relativo al giuoco del lotto pubblico.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Istituti regionali di Credito fondiario.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti

tuti e Società regionali esercenti il Credito fondiario.

Onorevole ministro, intende che la discussione si apra intorno al disegno della Commissione?

Boselli, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 63-A).

Presidente. La discussione generale è aperta sul disegno di legge testè letto.

Diligenti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. Non vorrei a quest'ora intavolare una discussione che ci porterebbe molto in lungo; ma d'altronde questa legge, sebbene di un'importanza molto limitata per ora, e non so se di sicura attuazione, può pregiudicare gravemente questioni di grande importanza; e perciò io credo di non potere astenermi dal dire brevemente lo stato delle cose su questa materia.

La Camera saprà che nel giugno 1890 si discusse una legge, che portava una profonda modificazione al credito fondiario, che era stato già regolato pochi anni avanti con altra legge, la quale aveva instaurato in questo argomento quei principii di libertà, di concorrenza, di cui erasi sentito vivamente il bisogno al seguito dell'ordinamento del 1866, che aveva ristretto gli Istituti di credito fondiario in alcune determinate zone, limitando la loro azione nocivamente per alcune parti del paese.

La legge del 17 luglio 1890 era diretta a scopi speciali, era diretta a salvare alcuni Istituti pericolanti, a riparare i guai della nefasta speculazione edilizia. Fortunatamente le modificazioni, che furono introdotte, per virtù di una tenace opposizione sotto il Ministero Di Rudini (poichè il Ministero precedente non aveva potuto addivenire all'atto di concessione) le tolsero questo carattere, ed allora che cosa rimase? Rimase un Istituto, il quale non poteva corrispondere agli scopi della legge, un Istituto che aveva ottenuto un privilegio per tutta l'Italia, appunto per sostenere coteste intraprese, facendo assegnamento su gran copia di capitali, che non avrebbero, probabilmente, in ogni caso, potuto sussidiare sì triste speculazione; un Istituto il quale dovette limitarsi al servizio di credito fondiario vero e proprio, ma che ri-

mase necessariamente esautorato, almeno nei primi tempi, anche dal non aver potuto raggiungere i suoi primi obbiettivi.

Infatti, cotesto Istituto non potè concludere che una meschinissima quantità di mutui ipotecari e, giunta poi la scadenza del triennio, dentro il quale avrebbe dovuto completare, secondo la legge, il capitale di 50 milioni, benchè in questo capitale ci fossero inclusi anche 10 milioni di mutui della Banca Nazionale, non potè soddisfare a cotesto compito e quindi la necessità per il Governo di denunziare la concessione.

Prima però di venire a questo punto, giova rammentare che fu chiesta, poco lodevolmente forse, una proroga di tre anni e il Governo dapprima avrebbe deferito a cotesta domanda, che non poteva in alcun modo giustificarsi; ma, discutendosi la legge, il presidente del Consiglio, udite le rimostranze di parecchi oratori, fra i quali io mi onoro di essere stato, contro la inopportunità e l'ingiustizia di una siffatta proroga, dichiarò bruscamente che ritirava la legge; e al seguito di questa decisione del presidente del Consiglio, pochi giorni dopo, scaduto il privilegio, il ministro d'agricoltura, industria e commercio si trovò nella necessità di annunziare alla Società concessionaria che era decaduta da codesto privilegio e fece l'opportuno decreto.

Dopo ciò pareva a me e ad altri molti che avrebbersi dovuto ristabilire puramente e semplicemente la legge del 1885, perchè la legge del 1890 non aveva fatto altro che ristabilire le zone da quella legge soppresse. Ora, essendo venuto a mancare lo scopo di codesta soppressione, essendo scaduto il privilegio, pareva, io dico, che il Ministero dovesse ritornare alla legge del 1885, legge di libertà e di concorrenza, e che aveva, checchè si dica in contrario, fatto buonissima prova.

Ma invece, con qualche sorpresa mia e di altri, il Ministero si limitò a disdire il privilegio a quell'Istituto che non aveva più ragione di sostenerlo, e non ristabilì la libertà di funzionare in tutta l'Italia agli altri Istituti.

Si adducono per questo fatto varie ragioni, ed anche contraddittorie fra loro. Si dice, prima di tutto, che codesti Istituti enti morali, che erano stati abilitati, come dissi, dalla legge del 1885 a varcare i confini delle vecchie zone, poco usarono d'un tale vantag-

gio. E questo, sino ad un certo punto, è vero; perchè realmente codesti Istituti, non essendo Istituti di speculazione, si rassegnavano facilmente ad una vita tranquilla e modesta e non cercavano di invadere il campo altrui, non essendo diretta l'opera loro che a scopo di pubblico bene. Ma non mancarono altre, buone spiegazioni per un fatto del resto non generalmente vero.

Comunque questa non era una ragione per mantenere uno stato di cose che veniva a mancare d'ogni giustificazione; e tanto più appariva tale dappoichè in alcune regioni italiane erano destinati a sparire per la legge bancaria del 1893, altri Istituti di Credito fondiario, quelli dei Banchi Meridionali. Ed è appunto per questa mancanza che oggi il ministro di agricoltura ci propone questo disegno di legge, col quale verrebbe autorizzato il Governo a creare questi Istituti nelle Regioni rimaste prive di qualunque ordinamento di Credito fondiario. Ma io non so quale efficacia e quale vitalità possano avere degli Istituti che si creano per opera del Governo, mentre le istituzioni di credito non possono vivere nè prosperare se non per le più feconde energie per le più vigorose e perseveranti iniziative private.

A me pare adunque che sarebbe stato opportuno di ristabilire le disposizioni della legge 1885 e d'invitare gl'Istituti di credito fondiario e gli enti morali a riprendere la loro azione benefica in quelle regioni dove già l'avevano esercitata, ed estenderla ancora là dove non l'avevano ancora estesa. Al qual proposito si può anche osservare che quello che fu fatto nei soli tre anni in cui fu attuato cotesto regime di libertà non dà norma bastante per giudicare quello che si sarebbe verificato in un tempo più lungo. Però nondimeno può dirsi che i risultati della legge del 1885 sono stati talmente buoni da far credere che quella era quasi ciò che di meglio potesse desiderarsi, mentre invece addirittura nefasti furono gli effetti della legge del 1890.

Invero le operazioni di Credito fondiario che, fino al 1887 in cui andò in vigore la legge di libertà e di concorrenza, si aggiravano fra i 30 e 40 milioni all'anno si spinsero dopo fino a 147 milioni e finirono per ridursi a 27 milioni nel 1893, a 25 nel 1894 dopo applicata la legge che ristabiliva le zone.

Bastano, io credo, queste cifre sommarie, a dimostrare la bontà della legge del 1885,

ed a provare come sia stata inconsulta e funesta la legge del 1890. Del che io non credo ne dubiti lo stesso ministro di agricoltura e commercio.

Ed, allora, io domando: perchè non ritornare all'antico? perchè non ristabilire una legge la quale ha dato questi risultati, così felici pel paese?

Ma si dice da alcuni (e mi pare, se ben mi valgo delle confidenze dello stesso onorevole ministro, che tale sia pure il suo concetto), che qualcuno di questi Istituti, enti morali, a cui si tratterebbe di rendere le facoltà concesse dalla legge del 1885, potrebbe abusarne, potrebbe invadere il territorio altrui.

Or bene, io noto, anzi tutto, che questa è una contraddizione flagrante con la osservazione che si mette fuori dall'altra parte, cioè che questi Istituti non hanno operato che troppo poco. Ma in conclusione non è un fatto che il nostro credito ipotecario ascende disgraziatamente ad oltre 10 miliardi? E il credito fondiario a che cosa dovrebbe mirare, se non a sostituire questo credito ipotecario, a renderlo meno gravoso al paese, con interesse più mite?

Dunque, se qualche Istituto, di cui si teme la concorrenza, la invasione, mentre da altri e forse dagli stessi per comodo di altre tesi gli si rimprovera di non aver operato abbastanza, vuole spingersi ancora, ma non sarà certo per sopprimere alcun'altra legittima azione, mentre resterà sempre un margine infinito per tutti, trattandosi di aver ancora da trasformare più di nove decimi del nostro credito ipotecario.

Il credito ipotecario ascende, infatti, a circa 10 miliardi, il credito fondiario non supera che di poco i 700 milioni.

Dunque io credo che nessun pregiudizio e molti vantaggi sarebbero ad attendersi dal ristabilimento di quella legge che, come ho detto, disgraziatamente, inconsultamente fu soppressa con l'altra del 1890.

Perciò prego l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio di non pregiudicare almeno in nessun modo la questione, ed è questo il motivo che soprattutto mi ha indotto a parlare, motivo che ho desunto dalle notizie che ho visto in giornali importantissimi, informati, a quanto pare, delle trattative corse per fondare questi due piccoli Istituti; coi quali si vorrebbe riparare al bisogno che

più specialmente sentesi del credito fondiario nella Sicilia e nella Sardegna.

Imperocchè, si è detto che uno degli Istituti enti morali, che sono stati invitati dall'onorevole ministro a prender parte a questo nuovo Istituto, che sarebbe una specie d'allevamento artificiale governativo, ha dichiarato che esso non concorrerebbe per una somma, non so, se di 200,000 o 300,000 lire (poca cosa, ma d'altronde anche l'Istituto può essere di due milioni, o tutto al più di quattro, e mi pare che la Cassa di risparmio di Milano esiga che sia di quattro, e la Commissione si contenta di due) che alla espressa condizione di essere assicurata dal Governo del definitivo mantenimento delle zone.

Ora io credo che questa concessione per parte del Governo sarebbe ingiustificata ed improvvida. Sarebbe ingiustificata dal piccolo concorso, che porterebbe questo Istituto, e sarebbe improvvida, perchè con essa verrebbe pregiudicato seriamente, irreparabilmente forse, la gravissima questione della libertà e della concorrenza che, io credo con molti, convenga invece assolutamente ripristinare. Imperocchè il Credito fondiario non può dare coll'attuale sistema esautorato anche colla cessazione del privilegio che fu l'unico intento della legge del 1890 quei risultati che deve dare, mentre aveva cominciato a darli colla legge del 1885 sulla quale si dissero molte cose gratuite per far passare quell'altra, che doveva soddisfare, come dissi, a bisogni di speculazioni e ad imprese equivoche alle quali non soddisfece per virtù della Camera e del Governo.

Ma i fatti e le cifre non si possono alterare, e fatti e cifre dimostrano che quella legge aveva quasi quintuplicato le operazioni di Credito fondiario. Quindi se noi vogliamo questa benefica, questa necessaria trasformazione del debito ipotecario dobbiamo ritornare a quella legge, al principio che la informò.

Pertanto io chiedo all'onorevole ministro, e così conchiudo il mio dire, che appunto voglia mantenere intatto questo principio. Ci pensi un poco nelle vacanze e modifichi in questo senso quell'altra legge che ci farà discutere alla riapertura della Camera.

Questo è il voto che gli esprimo e che spero che non lascerà menomare nelle trattative cogli Istituti di Credito fondiario per la fondazione di questi nuovi piccoli Istituti,

che veramente non saranno una gran cosa, se pure si potranno formare, ma che se non potranno giovare, non potranno nuocere, quando, ripeto, la questione di principio che io accennava rimanga intatta ed impregiudicata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Diligenti ha detto cose degne di attenzione, ma mi permetta di dirgli, rispetto alla massima parte di esse, che non *est hic locus*.

Egli ha parlato a lungo dell'Istituto italiano di credito fondiario e della legge del 1890. Ora qui non si parla nè dell'uno nè dell'altra, nè il Ministero deve ora giudicare su quell'Istituto, il quale, del resto, svolge normalmente la sua azione, o su quella legge.

L'onorevole Diligenti avrebbe voluto che fin d'ora si fossero abolite le zone. Io gli dirò che appositamente ho taciuto di questo argomento, perchè non voleva complicare, con gravi questioni, questa dell'istituzione di stabilimenti di credito fondiario locale, che agli occhi del Ministero è urgente.

L'onorevole Diligenti sa, che, soppressi gli Istituti di credito fondiario annessi agli Istituti d'emissione, le Province Meridionali del continente, la Sicilia e la Sardegna, questa specialmente per il fallimento della Cassa di risparmio di Cagliari, sono rimaste senza Istituto locale di credito fondiario, non potendo in quelle regioni funzionare, se non l'Istituto fondiario del quale egli ha parlato. Urgendo al Governo di provvedere nel miglior modo possibile, sarebbe stato poco prudente introdurre nella legge questioni che potevano ritardare l'approvazione della legge stessa.

Qualunque sieno le opinioni del ministro rispetto alla questione delle zone, ci sarà tempo di parlarne allorquando, alla riapertura della Camera, col progetto di modificazioni alle leggi generali sul Credito fondiario verrà davanti ad essa e delibererà in proposito. Di una cosa può esser certo l'onorevole Diligenti; che la questione non può e non deve essere pregiudicata. Non lo potrebbe essere neanche volendo, perchè le zone sono istituite per legge; il Parlamento poi, qualunque fossero o potessero essere gli impegni presi dal potere esecutivo, può sempre modificarle, e quindi la questione non sarà mai pregiudicata.

L'onorevole deputato anticipò qualche giu-

dizio sulla efficacia di questo disegno di legge: l'avvenire ci mostrerà se i nuovi prognostici sieno o no fallaci. Certo è che il Governo non intende, come egli suppone, di stabilire nuovi Istituti che possano riuscire malaticci e poco vitali. Nè è esatto che il Governo intenda di creare Istituti di credito: il Governo non crea niente, ma può concedere a chi la domandi la facoltà di creare certe istituzioni. Difatti l'articolo primo stabilisce che: « Il Governo del Re può concedere, mediante Decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale, ecc. »

Il Governo quindi non fonda nuovi Istituti di credito fondiario, ma concede a chi la domandi la facoltà di assumere l'esercizio del Credito fondiario.

Il Ministero incita i capitali in quanto vi sono ed in quanto certe istituzioni sono reclamate dalle presenti necessità.

Comunque sia, io non debbo anticipare qui nè vaticinii, nè notizie in proposito; il Governo prima di fare la concessione esaminerà, colla dovuta attenzione, la solidità e la bontà delle proposte e delle Società che si volessero costituire, in seguito a che si potrà soltanto concedere o negare la domandata autorizzazione.

Quindi, anche da questo lato, l'onorevole Diligenti può esser certo che il Governo non stabilirà nulla, nè concederà il credito fondiario a Società che non abbiano tutti gli elementi di sicurezza e di solidità.

Dopo ciò a me sembra che ogni questione debba essere rimandata a quando la Camera discuterà la legge generale di modificazioni alle leggi sul Credito fondiario.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Spirito Francesco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Spirito Francesco. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Spesa straordinaria di lire 50,000 a titolo di rimborso all'Ospedale di S. Matteo in Pavia, per eccedenza di spesa nel mantenimento della *Clinica Ostetrica.* »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Rampoldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rampoldi. Prego la Camera di voler consentire che questo disegno di legge, presentato dall'onorevole Spirito, sia messo nell'ordine del giorno della prima tornata parlamentare, o per lo meno sia dichiarato di urgenza, perchè le ragioni, che confortano la mia proposta, sono troppo evidenti, trattandosi di un rimborso di un credito liquido.

Presidente. L'onorevole Rampoldi chiede che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e sia posto nell'ordine del giorno della prima tornata parlamentare.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al Credito fondiario.

Presidente. Art. 1. Il Governo del Re può concedere, mediante Decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario a Società o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di due milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di Credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.

L'ammontare del capitale versato è determinato nel Decreto Reale di concessione; e la Società o l'Istituto non potrà ottenere la facoltà di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.

I crediti ipotecari nei quali è impiegato in modo permanente una metà del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, mediante Decreto Reale, aumenti nel capitale versato.

Per le nuove Società od Istituti di Credito fondiario che intendano operare in tutto

il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

Spirito Francesco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. Ho chiesto di parlare non per discutere il merito di questo articolo, ma per fare una semplice dichiarazione.

Io voto questo disegno di legge come voto ogni altro disegno di legge, che ci propone il Governo, voto pro o contro, come la mia coscienza mi detta; abituato ad esercitare con energia, ove occorra, i miei diritti, abituato a compiere con zelo i miei doveri; e di ciò, onorevole presidente, nessuno può muovere dubbio.

Presidente. Nessuno può dubitarne.

Spirito Francesco. Anzi dirò di più: che, come non dubito della sincerità delle intenzioni di tutti i deputati, così vorrei poter pensare che nessun deputato possa dubitare della sincerità delle intenzioni mie o della sincerità delle intenzioni dei nostri colleghi. (*Approvazioni da vari banchi*).

E ciò si afferma continuamente in quest'Aula, ed è soddisfacente vedere che, in mezzo alle dure ed aspre lotte della politica, nessuno dubiti dell'onestà delle intenzioni di coloro che hanno l'alto onore di rappresentare il paese.

Ma è dispiacevole, onorevoli colleghi, che alle volte avvenga che fuori di quest'aula noi siamo oltraggiati nel modo più iniquo; ed è più dispiacevole ancora quando gli oltraggi portano la firma di qualche nostro collega. (*Benissimo!*)

Allora, onorevoli colleghi, noi non possiamo e non dobbiamo raccogliere gli oltraggi, non possiamo e non dobbiamo neanche respingerli, ma abbiamo il diritto di affermare che un sentimento d'indignazione e di disgusto si solleva...

Una voce. Di disprezzo.

Spirito Francesco. ...nell'animo nostro, e questo sentimento non è soltanto nell'animo mio, ma è altresì nell'animo di tanti nostri colleghi. Fatte queste dichiarazioni ripeto ancora una volta che voterò oggi il disegno di legge, come ho votato sempre con fronte alta, e lo sa il mio paese. (*Vive approvazioni*).

Una voce. Lo facciamo tutti.

Salaris. Che cosa c'entra?

Ungaro. C'entriamo noi per una questione che conosciamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Nicolò.

Fulci Nicolò. Il disegno di legge che noi oggi discutiamo è di gran beneficio all'agricoltura di tutta Italia, ma più specialmente di quella regione agricola alla quale mi onoro di appartenere, alla Sicilia, la cui deputazione, lo si può affermare a fronte alta, vota con una coscienza sola, quella del proprio dovere.

La parola che viene da me sia risposta alle affermazioni di qualcuno, affermazioni inesatte e che noi respingiamo.

Appartengo alla benemerita Deputazione siciliana, e nella mia vita non ho mai conosciuto banche e intrighi, e sono venuto qui alla Camera con le tradizioni oneste della mia famiglia e mi faccio soltanto guidare dalla mia coscienza. (*Bene! Bravo!*)

Io fo viva preghiera ai miei colleghi della Sicilia di fare in modo che questo progetto entri in porto il più presto possibile, perchè è uno di quei progetti che noi, con entusiasmo, con disinteresse e senza secondi fini chiedemmo al Governo, che lealmente e disinteressatamente seguiamo, che ci fosse presentato, anche per il bene della nostra regione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Come all'improvviso sia nata questa discussione nè la Camera nè il Paese comprenderà certamente.

Ne ho domandato a qualcuno perchè me ne volesse chiarire il senso, e mi si è risposto: per l'articolo dell'onorevole deputato Colajanni.

Ungaro. Che respingiamo tutti!

Bovio. Orbene, io non l'ho letto.

Presidente. Onorevole Bovio! Io la ringrazio di avere chiarita la questione. Perchè se avessi saputo che si voleva sollevare una discussione di carattere personale, non avrei accordato la facoltà di parlare ad alcuno.

Fili-Astolfone. Ma oramai la questione è dinanzi alla Camera.

Presidente. Quindi ringrazio l'onorevole Bovio e lo ringrazio tanto più, se egli rinuncerà a parlare, perchè io intendo di chiudere assolutamente questo incidente.

Voci. No! no! (*Rumori*).

Ungaro. Una volta portata la questione, noi

Meridionali sentiamo il dovere di discuterla per respingere quelle accuse.

Billi. Chiedo di parlare.

Presidente. Io non do facoltà di parlare a nessuno. (*Rumori*)

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevoli colleghi, io vi scongiuro di troncare la discussione sopra fatti che avvennero fuori di quest'Aula, in questo momento in cui stiamo per finire i nostri lavori. (*Approvazioni e rumori — Viva agitazione*).

Lazzaro. Lasci parlare, onorevole presidente, altrimenti usciamo noi dall'Aula. (*Rumori*).

Bovio. Facciano silenzio! Io credo che certe questioni con una parola benevola e sinceramente interpretata, potrebbero cessare di un colpo nella Camera.

Presidente. Ma molti di noi, a quanto pare, aspettano questa parola; la dica.

Bovio. Eccola, onorevole presidente!

Io non posso credere che un deputato in Italia possa avere avuto intenzione di distinguere regioni da regioni. (*Bravo!*)

Una voce. L'ha scritto! (*Rumori*).

Bovio. Vi prego di ascoltare uno che da tempo intende il pensiero di un suo collega. È impossibile che egli abbia voluto dire che le deputazioni variano secondo necessità locali o secondo certi interessi; ma...

Tortarolo. Chiedo di parlare.

Bovio. ...ma dov'è colui che nel Parlamento italiano possa dire esservi una regione d'Italia meno illustre e meno sacra dell'altra? (*Bravo!*)

Fili-Astolfone. Ma l'ha scritto pure!

Voci. Sì, sì, l'ha scritto! (*Rumori*).

Bovio. L'onorevole Colajanni lo udii un giorno pronunziare queste parole, delle quali mi rendo interprete.

Mi faccio interprete di un pensiero che io credo generoso... (*Rumori*).

Fili-Astolfone. Ci addita all'odio dei nostri elettori continuamente.

Bovio. ...e da doversi accogliere da ogni lato della Camera.

Lo udii un giorno che diceva: Risplenda Milano per le sue industrie fiorenti; risplenda Torino ricovero delle libertà italiane; risplenda Firenze asilo del risorgimento, e Roma la città universale; ma chi vorrà mai oscurare la fama di Napoli e di Palermo?

Grande anche è Napoli, la città dei miracoli e del genio in mezzo a folle devote, e

Palermo, la città delle riscosse e delle iniziative, diverse tutte, e tutte cospiranti ad un fine comune indicato dalla unità della lingua e dalla consanguineità delle origini.

Non si separi il Parlamento italiano con una discussione simile, ma riaffermando, attraverso le regioni, l'unità del paese e proponendosi di migliorarle e di vantaggiarle tutte.

Questa deve essere l'ultima voce del Parlamento italiano; questo era il pensiero dell'amico mio, del quale mi rendo interprete, e ogni altra interpretazione dev'essere esclusa dal Parlamento nazionale. (*Bravo! — Conversazioni animate e commenti*).

Casale. Chiedo di parlare.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Io non posso accordare la facoltà di parlare su questa questione a nessuno.

Molte voci. Ma c'è l'articolo!

Presidente. Li prego e li scongiuro...

Imbriani. Per una pregiudiziale.

Una voce. Sconfessi l'articolo, allora, l'onorevole Colajanni.

Casale. Ho chiesto di parlare sull'articolo del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Casale. Ho chiesto di parlare per associarmi alle dichiarazioni fatte sull'articolo di legge dai colleghi Spirito e Fulci.

Do lode all'onorevole Bovio per le sue parole le quali esprimono l'animo suo nobile; ma ciò non toglie che qui in questa Camera vi sia chi abbia cercato (*Rumori e agitazione*) di gettare discredito sul proprio paese, che io dichiaro... (*Scoppio di vivi rumori che coprono la voce dell'oratore*).

Vetroni. Sconfessi l'articolo: non è permesso insultare così la Camera. (*Agitazione — Rumori*).

Presidente. Onorevoli colleghi, se non rispettano la parola del presidente, io me ne vado.

Voci. Faccia rispettare noi. (*Agitazione vivissima*).

Imbriani. Domando di parlare per un richiamo al regolamento. (*Seguitando i rumori, le invettive, le apostrofi, il presidente si copre e sospende la seduta: ore 16 e 45 — Il tumulto dura parecchi minuti; si fanno sgombrare le tribune*).

Presidente. Si riprende la seduta (ore 17). (*Segni d'attenzione*) Onorevoli colleghi, ho cre-

duto di sospendere la seduta perchè la mia parola non poteva giungere sino a voi.

Comprendo lo stato di eccitamento che ha determinati alcuni oratori a far sentire una voce di protesta. Lo comprendo come loro collega e più come presidente dell'assemblea, giacchè come presidente dell'assemblea qualunque offesa fatta a voi è fatta a me. (*Bravo! Benissimo!*)

Ma come dichiarai poc'anzi, non credeva che di questo argomento si potesse trattare in quest'Aula; e l'ho detto anche perchè l'animo mio non ammette che vi possano essere state in chi scriveva quell'articolo intenzioni offensive. (*Commenti*).

È un mio apprezzamento che, spero, sarà rispettato come io rispetto il vostro. Non è qui in ogni caso che si debba trattare di queste cose.

Richiamo quindi la Camera al sentimento della propria dignità, la quale non può essere mai offesa, tanto più quando, lo ripeto, vi è ragione di ritenere che non vi possa essere stata intenzione di offesa in chi scrisse l'articolo. (*Commenti — Interruzioni*).

Detto ciò prego la Camera di continuare i suoi lavori.

Voce. Parli lo scrittore!

Presidente. Noi siamo nella discussione di un disegno di legge che dobbiamo proseguire; e dobbiamo proseguirlo perchè dobbiamo provare che al disopra di questi piccoli contrasti... (*Commenti — Interruzione dell'onorevole Filì-Astolfone*)... vi sono i grandi interessi del paese.

Quindi vi scongiuro: ritorniamo alla nostra discussione, e terminiamo i lavori dandoci convegno al nuovo anno qui in questa Camera, per poter continuare l'opera che voi avete così bene iniziata, e che, spero, vorrete perfezionare e compiere col plauso e pel bene del paese.

Gaetani di Laurenzana Luigi. L'onorevole Colajanni ha chiesto di parlare.

Presidente. Onorevoli colleghi: li prego di non ricominciare la discussione. Io sarei obbligato a sospendere di nuovo la seduta. (*Interruzioni — Rumori*).

Ungaro. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ungaro. Onorevole presidente, la prego di chiedere alla Camera, se consenta che intorno alla questione che Ella stessa, onorevole presidente, ha riportato qui alla Camera,

si discuta. (*Bene! al centro*). Perchè qui ne va di mezzo la nostra dignità; quella tal dignità a cui Ella, onorevole presidente, ha fatto testè appello; quella dignità che, offesa in un giornale, è per noi offesa pubblicamente in faccia all'Italia intera. (*Bene!*)

La Camera è sovrana; ed io la prego di interpellarla; spetta ad essa di decidere.

Presidente. Onorevole Ungaro, io non posso agire che secondo le disposizioni del regolamento; il quale assolutamente vieta che si possa discutere di cose che non siano iscritte nell'ordine del giorno.

Quindi, io non posso assolutamente lasciar prolungare questa discussione. (*Commenti animati*).

Ungaro. Permetta, onorevole presidente; il regolamento prescrive che, quando sorga qualche incidente alla Camera, il presidente la interPELLA.

Io non faccio che invocare dalla Camera il diritto che ha ciascun rappresentante della nazione, di difendere il proprio onore (*Oh! oh!*), il proprio decoro...

Ed è questo decoro nostro, che voglio sostenere!

Quindi, la prego, onorevole presidente, su questo incidente, d'interpellare la Camera.

Presidente. Non posso assolutamente ammettere la sua teoria; il regolamento me lo vieta. (*Interruzioni*).

Lascino dirigere a me la discussione, e vedranno che le cose saranno accomodate, poi, nel modo migliore.

Risultamento della votazione segreta.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto, sui seguenti disegni di legge: (*No! no! — Rumori vivissimi*).

Approvazione di contratti portanti rinuncia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali.

Presenti e votanti 240

Maggioranza 121

Voti favorevoli. . . 218

Voti contrari 22

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 241 |
| Maggioranza | 122 |
| Voti favorevoli | 219 |
| Voti contrari | 22 |

(La Camera approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 241 |
| Maggioranza | 122 |
| Voti favorevoli | 219 |
| Voti contrari | 21 |

(La Camera approva).

Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 244 |
| Maggioranza | 123 |
| Voti favorevoli | 204 |
| Voti contrari | 40 |

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 237 |
| Maggioranza | 119 |
| Voti favorevoli | 214 |
| Voti contrari | 23 |

(La Camera approva).

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 240 |
| Maggioranza | 121 |
| Voti favorevoli | 222 |
| Voti contrari | 18 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo al Credito fondiario.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno. (Continua l'agitazione).

Art. 1.

Il Governo del Re può concedere, mediante Decreto Reale, l'esercizio del Credito Fon-

diario a Società o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di due milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di Credito Fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.

L'ammontare del capitale versato è determinato nel Decreto Reale di concessione, e la Società o l'Istituto non potrà ottenere la facoltà di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. L'altra metà può essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Società, o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.

I crediti ipotecari nei quali è impiegata in modo permanente una metà del capitale versato o assegnato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.

Il Governo del Re ha facoltà di concedere, mediante Decreto Reale, aumenti nel capitale versato o assegnato.

Per le nuove Società ed Istituti di credito fondiario che intendono operare in tutto il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 1 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a).

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti):

Art. 2.

Quando il capitale versato sia raccolto per azioni, il 10 per cento degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva, sino a quando questo non raggiunga l'ammontare della metà del capitale versato. Sarà inoltre corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo d'interesse, non superiore al 5 per cento sul capitale versato. La parte residuale degli utili netti andrà in aumento al fondo di riserva.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale versato, gli utili netti saranno erogati per una metà nella costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio. L'altra metà rimane a disposizione dell'Assemblea degli azionisti.

Il fondo speciale di previdenza dovrà essere eguale almeno all'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle e in contanti alla chiusura dell'esercizio.

Le medesime regole hanno vigore quando l'esercizio del Credito fondiario, in dipendenza della presente legge sia affidato ad un ente morale, con la eccezione che la parte degli utili destinata per la Società agli azionisti, va a beneficio dell'ente fondatore.

Il fondo di riserva ed il fondo di previdenza devono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società, e il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un istituto di emissione.

Art. 3.

Per la costituzione delle Società od Istituti di credito fondiario indicati nella presente legge, si seguiranno le norme delle leggi che regolano, secondo la natura degli enti, la forma costitutiva e il riconoscimento giuridico di essi.

Art. 4.

Gli Istituti o Società esercenti il Credito fondiario con capitale minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.

Art. 5.

Il Governo del Re può autorizzare gli Istituti di credito fondiario che operano nelle altre zone ad estendere simultaneamente la loro azione in quella zona nella quale non fosse costituito un nuovo Istituto o una nuova Società di Credito fondiario.

Art. 6.

Agli Istituti o Società che fossero costituiti in dipendenza della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3^a) e quelle di ordine generale della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a), in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Si procederà in fine di seduta alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Colajanni Napoleone. Chiedo di parlare per una dichiarazione. (*Segni di attenzione vivissima*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Colajanni Napoleone. Onorevoli colleghi! La situazione, per me, non potrebbe essere più difficile.

Avrò potuto errare nel formulare alcuni giudizi, ma la Camera mi deve rendere questa giustizia, me la renderanno anche coloro che più aspramente in questo momento si sono creduti nel diritto e nel dovere di ribellarsi. (*Commenti*).

Io non ho portato qui mai un carattere di personalità nelle discussioni, anche le più difficili, e me ne appello a quanti vi hanno preso parte; invitato anche da quel banco dei ministri dove altri sedevano, a formulare nomi, mi rifiutai sempre, perchè non volli mai farmi accusatore di singole individualità. Espressi sempre francamente, ed ho creduto anche doverosamente, quello che pensava di certe date situazioni politiche. Questo mio pensiero per l'indole mia, che non si rivela oggi, ha potuto essere aspro, duro, imprudente, ha potuto essere anche, come mi dice l'amico Imbriani, ingiusto. Quando tale l'ho riconosciuto non ho esitato a dichiararlo qui dentro e fuori.

Permettetemi passando dalle generalità al caso speciale, che io ricordi un dato di fatto, che alla Camera è completamente ignoto. Ho scritto l'articolo pubblicato dal *Secolo*, che tante ire ha sollevate, all'indomani della discussione sui Banchi Meridionali. Si potrà scrivere o telegrafare al *Secolo*, per sapere la data di quell'articolo, e si vedrà... (*L'onorevole Raggio fa segni negativi*).

Onorevole Raggio, non faccia cenni negativi.

... e si vedrà se io dico il vero, come l'ho sempre detto. Ma perchè ricordo quella data? Perchè ho scritto quell'articolo in un momento d'eccitamento dell'animo mio. Ho creduto (avrò sbagliato perchè ho detto già in questa Camera che Pontefice non mi sento) avrò sbagliato ma ho creduto di adempiere al dovere di uomo politico, nel dire quello che sentivo. (*Ooh!*)

E badate, onorevoli colleghi, il concetto che ho formulato nel *Secolo*, è stato quello preciso che ho pronunziato in questa Camera con una vivissima interruzione, e ne potranno far fede tutti coloro che l'hanno sentita e rilevata, quando ho visto sorgere dall'altra parte della Camera l'onorevole Bonin, a fare una dichiarazione favorevole

intorno alla legge in discussione, quantunque egli fosse contrario al Ministero.

Qualcuno fa segni col capo, e così è; e riconoscerà che in quelle mie parole aspre v'era precisamente il giudizio formulato nell'articolo del *Secolo*.

In quanto ai miei intendimenti, mai essi furono personali, mai io mi prestai ad attaccare individui, mai ha potuto sorgere nell'animo mio il concetto di voler denigrare alcune regioni. E non vi faccia meraviglia perchè del resto consentitemi che io ricordi a voi che questo mio giudizio, che in apparenza può riuscirvi penoso e doloroso, io l'ho formulato su dati statistici, nonchè sul parere di autori di ogni partito politico, da Turiello al generale Marselli nel suo libro « *Gl'italiani nel Mezzogiorno* », libro che da questa Camera vorrà esser ritenuto autorevole, ed infine sulla relazione di Abele Damiani sulle condizioni agrarie della Sicilia dal 1865.

Io che amo la Sicilia, che per essa non mi sono mai risparmiato, che sono stato sempre al mio posto del dovere, che per essa qualunque sacrificio, qualunque pena e pericolo affronterei, non potevo avere nell'animo mio l'intenzione di offenderla.

Queste sono le dichiarazioni che la mia coscienza m'impone.

Raggio. Chiedo di parlare.

Colajanni Napoleone. Il domandare di parlare dell'onorevole Raggio mi richiama al dovere di dichiarare quello che avevo precisamente detto poco fa agli onorevoli Tortarolo, Fasce e Bertollo, e cioè che nell'impaginatura v'erano stati certamente sbagli, nient'altro che sbagli.

Quanto alla deputazione del Mezzogiorno, nulla di personale ho contro di essa.

Ho manifestato un giudizio politico che ha potuto forse essere erroneo, anzi questa stessa ribellione di oggi mi convince che io realmente ho potuto sbagliare nel mio giudizio.

Raggio. Chiedo di parlare.

Voci. Basta! basta!

Presidente. L'incidente è esaurito.

Proroga dei lavori della Camera.

Cirmeni. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cirmeni. Onorevoli colleghi, propongo che da questa sera la Camera prenda le sue vacanze. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole Cirmeni si intenderà approvata.

È approvata.

Gaetani di Laurenzana Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gaetani di Laurenzana Luigi. Prima che si proceda alla votazione, propongo un plauso al nostro presidente per l'imparzialità, con cui ha diretto sempre le nostre discussioni. (*Applausi*).

Presidente. Ringrazio l'onorevole Gaetani della sua proposta e la Camera; ed auguro a tutti i miei colleghi buone vacanze e felice ritorno.

Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto: si faccia la chiama.

Borgatta, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aguglia — Amadei — Anzani.

Baccelli Alfredo — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Baratieri — Barazzuoli — Bastogi — Beltrami — Benedini — Bentivegna — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Billi — Bogliolo — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brena — Brunetti Eugenio — Buttini.

Cadolini — Calleri — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Camera — Canegallo — Capoduro — Capozzi — Carcano — Carlomagno — Casale — Casana — Cavagnari — Cerulli — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cimatei — Clemente — Colajanni Federico — Coppino — Costantini — Costella — Crispi — Curioni.

D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Blasio Vincenzo — De Gaglia — Del Balzo — De Marinis — De Nittis — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Broglio — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Ercole.

Falconi — Fani — Fanti — Farina — Farinet — Fasce — Fazi — Fede — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fiamberti — Filastolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Fra-

scara — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Garibaldi — Garlanda — Gemma — Gianolio — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Grassi-Pasini — Gui.

Lo Re Nicola — Lovito — Lucifero — Luzzatto Attilio.

Mangani — Manna — Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina — Mariani — Masci — Matteini — Mazzella — Meardi — Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Mezzanotte — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Murmura.

Napodano — Niccolini — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Papa — Pascale — Pascolato — Peroni — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pini — Pisani — Pompilj — Pottino — Pucci.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Riola — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rovasenda — Roxas — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchetti — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serrao — Silvestrelli — Soggi — Sola — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Tacconi — Terasona — Tinozzi — Tizzoni — Toaldi — Tondi — Torielli — Torrigiani — Tortarolo — Trinchera — Tripepi Demetrio — Turrisi.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Vetroni — Vienna — Visocchi — Vitale — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zainy — Zavattari.

Sono in congedo:

Anselmi.

Barracco — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Brunetti Gaetano.

Calpini — Campi — Canzi — Cappelli — Cerutti — Chiapusso — Clementini — Colpi — Cottafavi.

Danieli — De Luca — Di Frasso-Dentice. Fusco Ludovico.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gamba Grandi.

Lacava — Lausetti — Lochis — Luzzati Ippolito.

Macola — Martini — Marzin — Marzotto — Morpurgo.

Piovene — Poggi — Pozzi.

Ronchetti — Rubini.

Sanguinetti — Silvestri — Simeoni — Sineo.

Torraca — Tripepi Francesco — Turbiglio Giorgio.

Sono ammalati:

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cucchi.

Delvecchio.

Fagioli — Frola.

Grossi — Gualerzi.

Lorenzini — Lucca Salvatore.

Mussi.

Ridolfi — Rizzetti.

Siccardi.

Tittoni — Trompeo.

Vagliasindi.

Assenti per ufficio pubblico:

Carenzi.

Dal Verme.

Marinelli.

Tozzi.

Presidente. Lascерemo le urne aperte.

Domanda del deputato Barzilai sui documenti del processo Giolitti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. La Camera è rimasta deserta e non vedo alcuno al banco dei ministri. Così non era quando ho chiesto la prima volta di parlare, tuttavia esporrò la ragione per la quale aveva domandato facoltà di parlare.

Io desidero sapere, a titolo di curiosità, se il Governo, in omaggio alle formali promesse, che aveva fatto, abbia depositato in segreteria i documenti del processo Giolitti. **Mi dispiacerebbe se non l'avesse fatto, perché**

allora sarebbe stata una delle solite promesse.

Imbriani. Non mantenute.

Barzilai. Ne prendiamo atto.

Presidente. Non mi risulta che ciò sia avvenuto ed ora nessun ministro è presente.

Interrogazioni.

Presidente. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle poste e telegrafi, per sapere se intendono di intervenire presso la Società della Navigazione generale, onde receda dal deciso licenziamento di circa settecento operai.

« Agnini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle cause che possono avere determinato il disastro ferroviario di Pontremoli e sui provvedimenti da Lui presi a riguardo.

« Cimati. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se, di fronte alla votazione, con cui i cittadini di Guastalla e Gultieri (Reggio Emilia) elessero consigliere provinciale e comunale lo studente Alessandro Mazzoli, non creda di revocare la condanna a 2 anni di domicilio coatto, inflittagli, condanna per la quale egli trovava attualmente esule in Svizzera.

« Costa, Agnini, Prampolini, Imbriani-Poerio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se intenda provvedere perchè il cittadino Francesco Ughes, coatto a Porto Ercole, possa esercitare l'ufficio di consigliere comunale di Oneglia al quale è stato testè eletto con splendida votazione.

« Agnini, Costa Andrea. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla opportunità e necessità dello scioglimento del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro.

« Luigi Gaetani. »

Devo dichiarare che alcuni nostri colleghi gli onorevoli Soggi, Rampoldi, Diligenti ed

altri avevano proposto che fosse destinata la seduta pomeridiana di domani allo svolgimento delle interrogazioni. Io non ho potuto mettere a partito questa proposta, perchè aveva la precedenza quella più ampia fatta dall'onorevole Cirmeni di prendere le vacanze.

Agnini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Fra le interrogazioni presentate, una ha carattere speciale d'urgenza ed è l'interrogazione, che io rivolgo al ministro dell'interno ed a quello delle poste e dei telegrafi, per sapere se possano intercedere presso la Navigazione Generale Italiana, la quale ha licenziato da settecento ad ottocento operai del personale dei piroscafi, che ora si trovano sul lastrico.

Presidente. Ma non c'è il ministro dell'interno!

Agnini. Ad ogni modo c'è il sotto-segretario di Stato all'interno e potrebbe egli rispondermi, se intende interessarsi di ciò.

Presidente. Ma, onorevole Agnini, Ella non può interrogare il ministro, perchè il regolamento dice, che le interrogazioni devono essere iscritte prima nell'ordine del giorno.

Agnini. Però molti sono i precedenti, nei quali, il ministro e il sotto-segretario di Stato hanno risposto subito alle interrogazioni.

Presidente. Se l'onorevole sotto-segretario per l'interno crede di rispondere, allora la sua interrogazione potrà essere svolta.

Agnini. È per questo che prego Lei, onorevole presidente, di domandare al sotto-segretario di Stato se voglia darmi una risposta.

Presidente. Se il sotto-segretario di Stato vuol parlare, lo può fare benissimo; ma io non posso dirglielo.

Agnini. L'argomento della mia interrogazione è interessante, oltrechè per ragioni umanitarie, anche per ragioni di ordine pubblico ed anche per ragioni di servizio dello Stato, giacchè la Navigazione generale italiana ha il servizio postale, che può essere danneggiato.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Posso rispondere io, se l'onorevole presidente me ne dà facoltà.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno.

Io non sono in grado di ripetere all'onorevole Agnini che quello che gli ho risposto, quando me ne ha parlato privatamente.

Certamente, ed è inutile di dirlo, la sorte degli operai sta a cuore a chiunque e al Ministero dell'interno deve stare a cuore, non solo per la questione del lavoro in sé, ma anche, come l'onorevole Agnini accennava, per la questione dell'ordine pubblico.

Gli ho detto privatamente che informazioni precise ancora al Ministero non sono venute; ma che mi sarei fatto premura affinché il Ministero le chiedesse al prefetto e che poi si sarebbe provveduto nel modo migliore. Ne stia sicuro l'onorevole Agnini perchè, se è vero che la Navigazione generale ha licenziato tanti operai in una volta, è evidente che neanche il Ministero dell'interno può rimanere indifferente. (*Bravo! — Approvazioni*).

Agnini. Io domandava solo che questa dichiarazione fosse fatta nell'Aula.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno e lo ringrazio.

Notizie sulla salute del deputato Brin.

Imbriani. Siccome è giunta la dolorosa notizia della malattia del collega Brin, domando all'onorevole presidente se abbia notizie in proposito, ed invio nello stesso tempo al collega i migliori auguri per il suo ristabilimento.

Presidente. La Presidenza non ha mancato, com'era suo dovere, d'informarsi sullo stato di salute dell'onorevole Brin. L'ultimo bollettino sanitario che ho potuto avere, un'ora fa, è concepito in questi termini.

« La malattia dell'onorevole Brin pare sia una forte febbre infettiva reumatica. Oggi ha un po' migliorato. »

Speriamo che questo miglioramento continui.

Imbriani. La prego, onorevole presidente, di fargli pervenire gli auguri ed i voti di pronta guarigione, che noi tutti facciamo.

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Proclamo il risultamento della votazione dei seguenti disegni di legge:

Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il Credito fondiario.

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 221 |
| Maggioranza | 111 |
| Voti favorevoli | 202 |
| Voti contrari | 19 |

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla legge doganale.

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 221 |
| Maggioranza | 111 |
| Voti favorevoli | 208 |
| Voti contrari | 13 |

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla legge 14 aprile 1892, n. 189 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti d'imposte.

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 221 |
| Maggioranza | 111 |
| Voti favorevoli | 205 |
| Voti contrari | 16 |

(*La Camera approva*).

Gli onorevoli-collegli saranno convocati a domicilio.

La seduta termina alle 17.55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di revisione